



# COMUNE di MASER

## Provincia di Treviso

### CONVENZIONE

per l'iscrizione all'Albo comunale dei Centri Estivi per la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I° grado - Estate 2024.

tra

il Comune di Maser – C.F.: 83002690267; P.I.: 01179650260 – con sede legale in Piazzale Municipio,1, 31010 Maser (TV), qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Cultura ed alla Persona, giusta decreto sindacale di nomina Prot. n. 13789 del 28/12/2023, di seguito "Comune"

e

il Gestore <Ditta> con sede in <Sede> p. IVA <P.IVA> - cod. fisc. <cfiscalditta>, nella persona del legale rappresentante <Leg.Rap.te> nato a <Nato> il <Il>, in seguito denominata semplicemente "Gestore"

### PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15/04/2024, esecutiva, sono state approvati le linee di indirizzo, lo schema di Avviso e di Convenzione relativo alle attività estive a sostegno delle famiglie e dei bambini e ragazzi in età di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I° grado predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Maser;
- che per quanto riguarda specificamente i bambini e i ragazzi in età di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I° grado, dette linee di indirizzo prevedono che il Comune si faccia carico di agevolare i nuclei famigliari con minori residenti nel Comune di Maser nell'accesso a strutture private che offrano le necessarie garanzie sia dal punto di vista organizzativo che della qualità delle attività ludico-educative previste e che si impegnino ad iscrivere minori disabili;
- che a questo scopo è stato pubblicato "l'Avviso pubblico per la costituzione di un albo di soggetti organizzatori e gestori di Centri Estivi per bambini/e in età di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I° grado. Estate 2024", approvato con determinazione n. 128 del 15/04/2024 e con scadenza al giorno 15/05/2024;
- che il Gestore, avendone presentato richiesta in tempo utile e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, è stato conseguentemente inserito nell'albo;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### Art. 1 – Adempimenti a carico del Gestore

Il Gestore si impegna, nell'organizzazione e gestione del proprio Centro Estivo previsto per l'Estate 2024, a:

- a) utilizzare animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità, prevedendo almeno un animatore per ogni gruppo di 20 bambini di Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria o della Scuola secondaria di I° grado;
- b) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia ed il decoro degli ambienti utilizzati per il Centro Estivo;
- c) garantire la conformità delle strutture non scolastiche ospitanti i Centri Estivi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;
- d) retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;

- e) ammettere i bambini e ragazzi senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, ecc., nei limiti della capienza del Centro Estivo;
- f) ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (disabili, provenienti da famiglie con disagio sociale e/o economico, ecc.) residenti nel Comune di Maser;
- g) assicurare il sostegno dei minori disabili residenti nel Comune di Maser, segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali ed accolti nel Centro Estivo, mediante proprio personale. Il sostegno che mette a disposizione il Gestore è ad integrazione del sostegno fornito dall'ASL;
- h) prevedere adeguata copertura assicurativa sia per il personale che per i minori iscritti ed anche per responsabilità civile verso terzi per danni causati a persone o a cose o ad animali nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata;
- i) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
- j) se presente il servizio mensa, a rispettare la normativa HACCP e a prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate;
- k) prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività anche mediante indagini di customer satisfaction, i cui risultati dovranno venire comunicati al Comune di Maser, se richiesti;
- l) nominare un Referente che dovrà essere facilmente contattabile, anche telefonicamente, dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune per tutta la durata del Centro Estivo;
- m) in caso si verificano condizioni che precludano l'avvio di una o più settimane di Centro Estivo rispetto al calendario inizialmente comunicato (es. iscrizioni insufficienti ecc.), il Gestore ne dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Maser con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di indirizzare i bambini ad altri Centri Estivi;
- n) garantire per i minori frequentanti residenti a Maser una riduzione di € 20,00 sulla quota settimanale per un numero massimo di n. 6 settimane di frequenza.

## **Art. 2 – Caratteristiche del Centro Estivo**

Il Gestore conferma che il Centro Estivo programmato per l'Estate 2024 possiede tutte le caratteristiche dichiarate in sede di presentazione della domanda di inserimento nell'albo. In particolare, il Gestore conferma quanto dichiarato con riferimento a:

- la durata minima del Centro Estivo;
- l'orario minimo giornaliero del Centro Estivo e la possibilità delle frequenze differenziate (solo mattino/intera giornata);
- il programma delle attività educative, ludiche, ricreative e sportive del Centro Estivo;
- la sede individuata per lo svolgimento del Centro Estivo e la presenza/assenza di barriere architettoniche.

Le dichiarazioni effettuate in sede di presentazione della domanda di inserimento all'albo formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vengono alla medesima allegate.

## **Art. 3 – Accoglienza di minori con bisogni specifici**

### **1. Sostegno agli utenti disabili**

Nel caso in cui al Centro Estivo si iscrivano uno o più ragazzi disabili che abbiano usufruito durante l'anno scolastico del sostegno ASL, il Gestore provvederà a concordare con l'ASL analogo sostegno per la durata del Centro Estivo. Per le ore di frequenza al Centro Estivo non coperte dal sostegno ASL, il Comune potrà chiedere al Gestore di provvedere con personale proprio.

### **2. Inserimento di minori segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali**

Il Gestore dovrà garantire l'inserimento al Centro Estivo dei minori segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Maser, con tempi e modalità da concordare.

## **Art. 4 – Obblighi del Gestore concernenti il trattamento di dati personali dei minori iscritti al servizio**

Il Gestore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata, nel pieno rispetto del Regolamento UE n.

679/2016 e del Codice nazionale in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

A seguito della approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Maser è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai minori iscritti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Gestore, all'atto dell'iscrizione, provvede a rendere edotti per iscritto di tale circostanza i frequentanti il Centro Estivo.

#### **Art. 5 – Impegni a carico del Comune**

Il Comune di Maser si impegna a:

- promuovere le attività estive con adeguato materiale informativo (che riguarderà non le singole iniziative ma il progetto complessivo), predisposto a cura del Comune, da inserire nel sito e nei canali social istituzionali dell'Ente;
- autorizzare il Gestore all'uso del logo del Comune di Maser accompagnato dalla dicitura "autorizzato alla gestione dei Centri Estivi convenzionati" per pubblicizzare il proprio Centro Estivo;
- promuovere la frequenza dei Centri Estivi da parte dei minori residenti nel Comune di Maser corrispondendo al Gestore una quota pari ad € 20,00, in riduzione della retta dovuta per ogni settimana da ciascun frequentante, per massimo n. 6 settimane di frequenza.

#### **Art. 6 – Corrispettivo**

Il Comune ha stabilito di riconoscere un contributo alle famiglie con minori residenti nel Comune di Maser che iscrivano i propri figli ai Centri Estivi convenzionati.

La decisione circa l'ammissibilità o meno delle famiglie al beneficio spetta esclusivamente al Comune.

Il Gestore convenzionato si impegna a praticare alle famiglie una riduzione della retta nella misura corrispondente al contributo comunale.

Il Gestore dà atto che la riduzione viene concessa nella misura di € 20,00 a settimana per ciascun minore frequentante residente nel Comune di Maser per massimo n. 6 settimane di frequenza.

Entro il mese di ottobre il Gestore ha l'obbligo di trasmettere la seguente documentazione, con oggetto "Rendiconto dei Gestori Centri Estivi 2024 iscritti all'Albo":

- l'elenco dei minori iscritti al Centro Estivo, che verrà inviato dal Gestore al Comune, il quale procederà al controllo dell'effettiva residenza nel Comune di Maser alla data dell'iscrizione al Centro Estivo;
- copia del documento valido attestante il pagamento della quota di iscrizione e della retta di frequenza di spettanza della famiglia che ha ottenuto la riduzione di retta;

Il conguaglio della tariffa verrà liquidato al Gestore dal Comune, a conclusione delle attività estive, dietro presentazione di idonea documentazione sopra elencata.

Si precisa che in mancanza di tale documentazione, ovvero qualora la documentazione presentata non fosse ritenuta adeguata, il Comune non darà luogo alla liquidazione fino al perfezionamento della documentazione stessa.

Il Comune provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della regolare documentazione contabile.

Il Comune di Maser si riserva di concordare con il Gestore tempi e modalità diversi, ove necessario, nel caso di inserimento degli utenti segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali.

Si precisa che, qualora il Gestore risulti nella condizione di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Maser, il corrispettivo dovuto sarà utilizzato per pagare il debito, salvo che il Gestore stesso non alleggi alla rendicontazione, copia della quietanza di avvenuto saldo del debito.

#### **Art. 7 – Modalità di pagamento e obblighi di TRACCIABILITÀ ai sensi L. 13.08.2010, n. 136**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: <IBAN> presso la banca <Banca> /la Società Poste Italiane s.p.a.

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor/a/i <Delegato>, nato/a a <nato1>, il <il1> codice fiscale <Codice Fiscale> .

Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/10.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte del Gestore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune.

#### **Art. 8 – Regolarità contributiva**

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. A tal fine il Gestore è tenuto a dichiarare:

- di essere regolare ai fini del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità contributiva) e attesta che esiste la regolarità degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

oppure

- di non essere iscritto agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati in quanto Associazione di Volontariato (Legge n. 266/1991) di cui allega lo statuto e l'atto costitutivo.

#### **Art. 9 – Verifiche, sopralluoghi, contestazioni**

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di operare verifiche con sopralluogo, senza preavviso, rispetto a quanto dichiarato dal Gestore all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo e sui requisiti previsti dall'Avviso pubblico. Inoltre il Comune effettuerà dei controlli sull'accoglienza di minori con bisogni specifici (art.3), circa la loro effettiva frequenza al Centro Estivo e sulla messa a disposizione del personale di sostegno. Dette verifiche potranno essere operate mediante sopralluoghi presso i Centri, contatti con le famiglie, ovvero prendendo visione dei registri di presenza e di tutta la documentazione del Gestore relativa alle attività del Centro Estivo.

Il Gestore per conseguenza è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al Centro Estivo di incaricati del Comune ed a consegnare senza indugio la documentazione eventualmente richiesta.

Nel caso in cui le valutazioni diano luogo a contestazioni, queste sono comunicate per iscritto al Gestore.

La Convenzione si intenderà risolta di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa danni da parte del Comune, qualora il Gestore si renda responsabile di:

- abbandono del servizio (salvo che per ragioni di forza maggiore);
- reiterate e notificate inadempienze degli impegni contenuti nella presente Convenzione.

#### **Art. 10 – Responsabilità per danni**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere per qualsiasi causa al Gestore o al personale di questo nell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 11 – Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata**

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune – per il successivo inoltrare alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi

ritenuti "sensibili" di cui al Protocollo in oggetto, recepito dal Comune di Maser con delibera di G.C. n. 20/2016, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il Gestore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture.

Il Comune si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Il Gestore si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del Gestore porterà alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dalla data della stipula fino alle ore 24:00 del 15 settembre 2024. Dopo tale data decadrà senza necessità di ulteriori comunicazioni fra le parti.

#### **Art. 13 – Controversie**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Gestore e l'Amministrazione durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Treviso. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Gestore dall'obbligo del rispetto delle previsioni della Convenzione. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

#### **Art. 14 – Spese contrattuali**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, ove dovute., sono poste a carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Gestore  
<Leg.Rap.te>

per il Comune  
Il Responsabile dell'Area